

Quesito n. 1

QUESITO RELATIVO AL LOTTO
1 CIG 88934925C4 RIFIUTI
BIODEGRADABILI DI CUCINE E
MENSE

Testo:

..., in merito alle prescrizioni particolari indicate nell'art. 19 del Disciplinare di gara, in specie al punto B, relative alla previsione del trasporto oltre i 35 km a carico dell'appaltatore ed in aggiunta la messa a disposizione di una piattaforma intermedia autorizzata secondo la normativa vigente, si chiede, se possa essere prevista la possibilità di effettuare l'intero servizio di trasporto a carico dell'appaltatore direttamente presso il Vostro sito in via Fra Pampuri Loc. Mendosio Abbiategrasso. Tale esigenza è dettata dal fatto che l'organizzazione di stazioni di trasferimento può essere escludente di una buona fetta di operatori di mercato che distano anche pochi chilometri oltre i 35 stabiliti. Per organizzare stazioni di trasferimento occorre, infatti, molto tempo (reperire gli spazi, i mezzi, stipulare accordi commerciali con soggetti terzi), il che è evidentemente incompatibile con le tempistiche ristrette per la partecipazione alla gara ed è anche ingiustamente penalizzante - in termini sia organizzativi che economici - per le aziende che si trovano a distanze maggiori rispetto a quelle che si trovano più vicine. Al contrario, per garantire la massima partecipazione e par condicio tra i partecipanti dovrebbe essere resa possibile l'alternativa per i soggetti che effettueranno il servizio di recupero di ritirare i carichi di rifiuti, tramite un loro trasportatore, direttamente presso la sede di A.M.G.A. SPA o, in alternativa, fornire contenitori-container in comodato gratuito idonei allo stoccaggio provvisorio, presso la Vostra sede, con ritiro della frazione umida entro le 48 ore come indicato nel capitolato speciale al punto 6. In attesa di Vostro riscontro porgiamo distinti saluti.

Chiarimento

La legge di gara è chiara nel definire le modalità di espletamento dei servizi per ciascun lotto, pertanto, la Stazione Appaltante ne è vincolata, non potendo accogliere la richiesta dell'OE in quanto ciò comporterebbe una illegittima modifica ed integrazione del Disciplinare di Gara. Le regole della *lex specialis* vincolano infatti l'operato della Stazione Appaltante in forza del principio di tutela della parità di trattamento dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara nel corso della procedura.

Inoltre, la Stazione Appaltante nella *lex di gara* non ha previsto l'opzione di servizio di cui al quesito formulato dall'OE, perché, dopo un'attenta valutazione dello stato di fatto dell'impianto, ne ha constatato l'infattibilità per problemi di gestione, organizzazione e logistica.

IL RUP

Angelo Gianoli